



COMUNE DI CARUGO

Provincia di COMO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE DA DESTINARE AI CIRCHI E ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione delle aree comunali per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi equestri e delle manifestazioni di intrattenimento occasionale, nonché le modalità di svolgimento di tale attività ai sensi di quanto previsto dalla Legge 18 marzo 1968 n. 337 e s.m.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche, per quanto compatibili, alle attività di cui al primo comma esercitate sulle aree private non recintate.

Art. 2 - Definizioni

1. Le concessioni di aree comunali per l'installazione ed esercizio di singole attrazioni del circo, dello spettacolo viaggiante sono effettuate sulla base del presente regolamento in applicazione della L. n. 337/1968 e ss mm. e ii.
2. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Sono esclusi dalla disciplina gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.
3. Sono considerati circhi equestri e ginnastici le attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali.
4. Le attrazioni di spettacolo viaggiante debbono avere la denominazione e le caratteristiche tecnico costruttive e funzionali indicate nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'art. 4 della Legge 337/1968

Art. 3 – Determinazione delle aree

1. Le attività di cui all'art. 1 sono espletate esclusivamente nelle aree inserite in apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornato con cadenza annuale.
2. Le aree così individuate possono essere utilizzate, ove necessita, anche per altre finalità diverse da quelle indicate nel precedente articolo.
3. In via eccezionale e temporanea, qualora l'Ente sia privo di aree specificamente individuate ai sensi dell'art. 9 della L. 337/1968, ovvero le stesse risultino indisponibili, possono essere autorizzate aree comunali libere e disponibili, anche con diversa destinazione urbanistica, purché compatibili sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Art. 4 - Concessione dell'area

1. Il provvedimento amministrativo di concessione di cui all'art. 1 è rilasciato dal Responsabile dell'Area Polizia Locale e determina l'obbligo al pagamento del Canone Unico Patrimoniale e della Tassa Rifiuti.
2. Qualora l'attività venga svolta in area privata è necessario il nulla osta in forma scritta del proprietario dell'area stessa.

3. In tal caso non è richiesto il rilascio della concessione di suolo pubblico, restando comunque subordinato lo svolgimento dell'attività al rilascio della licenza ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. e alla verifica delle condizioni di sicurezza ai sensi dell'art. 80 del medesimo Testo Unico.

TITOLO II – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

Art. 5 - Istanza di concessione

1. Per svolgere l'attività di spettacolo viaggiante in aree di proprietà comunale occorre essere in possesso:
 - della concessione comunale per l'occupazione di suolo pubblico previo pagamento del relativo canone;
 - dell'autorizzazione di esercizio prevista dall'art. 69 del R.D. 18.06.1931 n.773 T.U.L.P.S.
 - dell'autorizzazione comunale e temporanea per lo specifico sito (ai sensi dell'art. 69 e 80 del R.D. 18.06.1931 n.773 -T.U.L.P.S.)
2. Nell'istanza, soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 devono essere indicati:
 - a) le generalità del titolare dell'attività, codice fiscale, residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni (numero telefonico, e-mail, PEC).
 - b) La tipologia delle attrazioni che si intendono installare, secondo la denominazione risultante della licenza comunale con la specificazione dei diversi tipi di gioco e l'indicazione delle misure delle strutture, che siano tra quelle incluse nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337/68 predisposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, regolarmente registrate ai sensi del D.M. 18 Maggio 2009.
 - c) Il periodo richiesto per l'installazione delle strutture con data di inizio e fine e la durata dell'occupazione dell'area richiesta.Nelle domande relative alle attrazioni consistenti in giochi di abilità o di fortuna che prevedono la vincita di premi deve essere specificato che non siano impiegati animali. Alla domanda dev'essere allegata copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza, in corso di validità.

Art. 6 – Criteri per l'assegnazione dell'area.

1. In caso di presentazione di più domande per il medesimo periodo e per la medesima area, la concessione è rilasciata sulla base dei seguenti criteri, valutati secondo l'ordine di priorità indicato:
 - a) anzianità di frequenza dell'attrazione nel territorio comunale;
 - b) anzianità di data dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
 - c) maggiore periodo di assenza dell'attrazione dal territorio comunale;In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Art. 7 – Rilascio della Concessione dell'area

1. Il Responsabile dell'Area Polizia Locale provvede al rilascio della concessione delle aree per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante.

2. L'interessato, in caso di accoglimento dell'istanza per la concessione dell'area, dovrà produrre nel termine di 15 giorni prima della data di inizio dell'attività la sottoelencata documentazione:
 - copia conforme del certificato di collaudo statico in origine e/o della verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, elettrici ed idraulici dell'attrazione, sottoscritta da idoneo tecnico all'uopo abilitato.
 - fotocopia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione valida per il periodo della manifestazione (l'originale deve essere esibito al momento dell'installazione)
 - autocertificazione antimafia ai sensi della normativa vigente.
3. Al momento dell'installazione dovrà essere prodotto certificato di corretto montaggio delle strutture e degli impianti, a firma di professionista abilitato, nonché dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ai sensi della normativa vigente in materia.
4. La mancata produzione della documentazione richiesta dal comma 2 comporterà la decadenza dell'autorizzazione e nel caso di una pluralità di domande, la relativa assegnazione al richiedente che segue in graduatoria.
5. L'autorizzazione all'esercizio sul sito comunale, rilasciata al momento dell'installazione, dopo parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza ovvero, nei casi previsti dalla normativa vigente, della Commissione Provinciale di Vigilanza, dovrà indicare i dati dell'operatore, la tipologia della struttura oggetto dell'autorizzazione, il periodo di montaggio e smontaggio.

Art. 8 - Durata e revoca della concessione

1. L'occupazione dell'area pubblica da parte degli esercenti il pubblico spettacolo ha carattere temporaneo ed è limitata al periodo indicato nell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale potrà in qualsiasi momento sospenderla o revocarla per inosservanza dei regolamenti comunali e delle condizioni indicate nell'atto.
3. L'occupazione dell'area pubblica può essere revocata per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico o in caso di eventi eccezionali per i quali l'Amministrazione debba disporre dell'area data in concessione.

Art. 9 - Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario risponde per il proprio operatore per quello dei dipendenti e collaboratori, per eventuali danni a persone o cose, che si dovessero verificare nel periodo della concessione, in conseguenza e in dipendenza dell'installazione, dell'esercizio, del montaggio e dello smontaggio delle attrazioni sollevando da ogni qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario di un'area per attrazioni viaggianti o circensi è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (CUP) e della tariffa rifiuti relativi al periodo di effettiva occupazione e nel rispetto dei vigenti Regolamenti.
 - b) versamento alla Tesoreria comunale, entro i termini che verranno fissati dal Comune, di una cauzione il cui importo verrà stabilito in proporzione al numero ed alla categoria delle attrazioni o del circo; la cauzione sarà restituita a conclusione della manifestazione, previo accertamento che non siano stati arrecati danni ai beni pubblici; nel caso ne fossero riscontrati la stessa viene incamerata nella quantità

necessaria per il risarcimento; la cauzione non viene restituita in caso di mancata partecipazione alla manifestazione per motivi che non siano di forza maggiore la cauzione a favore del Comune è prestata mediante deposito in denaro o assegno circolare intestato al comune o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.

- c) occupazione dell'area ottenuta in concessione esclusivamente con l'attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie concessa;
 - d) non cedere a terzi la concessione;
 - e) rispettare incondizionatamente le disposizioni emanate di volta in volta con ordinanza del Responsabile;
 - f) tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti e conferendo gli stessi secondo le regole per tempo vigenti nel territorio comunale;
 - g) tenere ben esposta l'autorizzazione comunale;
 - h) rispettare la data di inizio e fine occupazione;
 - i) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dall'autorità competente;
 - j) restituire al termine della concessione l'area libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna;
 - k) collocare le carovane abitazione ed i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dal Comune, oppure in diversa area privata previa preventiva comunicazione al Comune;
 - l) tenere comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti;
 - m) non utilizzare le aree concesse e le immediate vicinanze del parco per carriaggi, carovane ed automezzi.
2. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario all'area occupata dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, il Comune può far eseguire i lavori di ripristino a spese del concessionario.
3. È vietata ogni forma di subconcessione. In caso di accertata infrazione sarà revocata la concessione per l'attrazione oggetto della subconcessione, e la concessione stessa non verrà rilasciata.

Art. 11 – Verifica della sicurezza dei luoghi sede della manifestazione.

- 1. La concessione dell'area non costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo.
- 2. L'effettivo svolgimento dell'attività è subordinato al rilascio della licenza di esercizio ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., nonché alla verifica delle condizioni di sicurezza ai sensi dell'art. 80 del medesimo Testo Unico.
In assenza del suddetto titolo autorizzativo l'occupazione dell'area non potrà avere luogo.

Art. 12 – Stand gastronomici

- 1. L'eventuale somministrazione temporanea di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di SCIA o autorizzazione ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di commercio e sicurezza alimentare.
I commercianti sono soggetti al rispetto del presente Regolamento per quanto riguarda la concessione dell'area.

Art. 13 – Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500 con la procedura di cui alla legge 689/81 e successive modifiche.

Art. 14 – Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini e ai sensi dello Statuto Comunale e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.